

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23971 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6258/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente -

contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE S.P.A., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri;

e

SPEZIA RISORSE s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro
Piciocchi;

- controricorrenti -

e

AGENZIA DEL DEMANIO;

- intimata -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
LIGURIA, n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione di avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobili demaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni, emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", ha rigettato sia l'appello della I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. che l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre la I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.

Si costituisce anche la Spezia Risorse s.p.a., con controricorso, ma unicamente per chiedere il rigetto del ricorso notificato dalla I.T.N. e diretto ad impugnare per cassazione cumulativamente le sentenze nn. 1066, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 del 2019 del 17 settembre 2019 pronunciate dalla CTR Liguria.

L'Agenzia del Demanio resta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del contendere va circoscritto al ricorso dell'Agenzia, non risultando depositato nel presente procedimento il ricorso che I.T.N. avrebbe notificato alle altre parti, allo scopo di impugnare per cassazione cumulativamente le sentenze nn. 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 e 1066 del 17/9/2019 pronunciate dalla CTR Liguria.

1.1. In particolare, col primo motivo di ricorso l'amministrazione censura, in relazione all' art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficio

l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.

1.2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all' art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla controricorrente in relazione all'ordinanza di questa Corte n. 17869/2022.

2.1. L'eccezione è fondata.

2.2. Con l'ordinanza citata, la Cassazione ha deciso sul ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Liguria (n. 1055/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudizio di appello promosso (dall'Agenzia delle Entrate) contro la medesima sentenza (n. 91/2015 della CTP di La Spezia) oggetto dell'appello deciso con la sentenza n. 1065/2019 (sempre del 17 settembre 2019) per cui è il presente giudizio di legittimità.

2.3. La sentenza di primo grado che ha deciso sull'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formato oggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascuna autonomamente impugnata per cassazione dall'Agenzia per gli stessi motivi.

2.4. In definitiva, il giudicato dedotto dalla controricorrente si è formato con la citata pronuncia di questa Corte n. 17869/2022, che, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di

appello n. 1055/2019, ha rigettato il ricorso originario della ITN in base al principio secondo cui la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora si accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile solo su domanda del contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.

2.5. Il giudicato sulla medesima questione controversa, successivo alla sentenza impugnata, preclude, quindi, l'esame del ricorso oggetto del presente giudizio, che diventa perciò improcedibile.

2.6. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte di cassazione di verificare, anche d'ufficio, in relazione alla causa sottoposta al suo esame, l'esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessa Corte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità, in applicazione del principio del "*ne bis in idem*", per avere già deciso la medesima controversia.

2.7. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest'ultima può avvenire pure mediante quell'attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "*ne bis in idem*", e di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivi richiamati).

2.8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, data l'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevato giudicato sopravvenuto.

3. La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità o meno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per l'obiettivo incertezza normativa) giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto